

se di provvedere a detta amministrazione direttamente o prendendo accordi al riguardo con l'Italcass, dovrebbe necessariamente farlo a sue spese.

Tuttociò premesso appare opportuno lasciare il suddetto compito della Previdenza del Lavoro, già atterrata per assolverlo, concordando un giusto compenso anche a rimborso delle spese che la Società dovrà sopportare. Tale compenso potrebbe essere stabilito in forma percentuale sugli incassi delle quote di ammortamento ancora dovute all'Istituto per operazioni di cessione 1° stipulate anteriormente al 1° novembre 1941.

È da tenere presente che le operazioni suddette furono concluse al tasso del 6% netto per l'Istituto, tasso ridotto al 5.50% per le cessioni stipulate dopo il 1° novembre 1941, giusta quanto il Consiglio ebbe a suo tempo a deliberare.

Quanto sopra il Direttore generale sottopone al Consiglio perché, ove lo ritenga del caso, voglia dargli mandato di prendere accordi con la Previdenza del Lavoro nel senso indicato e stabilire le modalità e la misura del compenso.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente delibera di accogliere la suddetta proposta.